

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020.

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2020, utilizzando la modalità della videoconferenza, si sono incontrati:

- C&A Moda Italia S.r.l. con sede legale a Milano (MI), in Largo Guido Donegani n.2, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Gianluca Battaglia,

e le Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali e territoriali:


- FILCAMS CGIL rappresentata dal sig. Emanuele Ferretti;
- FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Marco Demurtas;
- UILTUCS rappresentata dal sig. Stefano Franzoni;

(di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti")


al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in considerazione della comunicazione della Società di fare ricorso alla cassa integrazione in deroga ex. Art 22 del D.L. n. 18/2020 per far fronte alla temporanea sospensione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 e a seguito della richiesta di esame congiunto.

Le Parti hanno preso atto che la temporanea riduzione/sospensione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una drastica riduzione dei volumi di vendita, nonché dalla necessità di ottemperare ai provvedimenti legislativi che, al fine di evitare il contagio, hanno imposto alla Società di sospendere le attività di tutti i punti vendita e conseguentemente di ridurre in modo significativo le attività della sede.



A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno convenuto quanto segue:



1. L'intervento interesserà tutti i lavoratori in forza, esclusi i dirigenti, elencati nominativamente nell'allegato 1 al presente verbale, che si intende sottoscritto e condiviso dalle Parti, indicati per appartenenza ai punti vendita o alla sede suddivisi per Regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, per un periodo presumibile di n. 9 settimane (nove), anche non consecutive, a decorrere dal 23 marzo 2020 per la rete dei negozi e dal 14 aprile 2020 per la sede operativa di Milano.
2. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate e per i lavoratori full time anche su mezze giornate e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia. La Società, compatibilmente con la professionalità dei propri lavoratori, le proprie esigenze tecnico-produttive e organizzative, nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicherà il criterio della rotazione anche attraverso l'utilizzo dello Smart Working nella sede operativa di Milano.
3. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore, fatta salva la possibilità per i lavoratori stessi di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso pari alle 24 ore.
4. Per il personale dipendente interessato sarà presentata domanda di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020 che prevede, per le aziende "pluri-localizzate" con unità produttive site in cinque o più regioni sul territorio nazionale, un'attività di coordinamento ad opera dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28/03/2020.






6. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione dell'ammortizzatore determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale INPS, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, per tutti i lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, la Società, considerando anche la sua attuale situazione economica-finanziaria di mancanza di liquidità, si riserva di valutare, in caso di mancata erogazione dell'anticipo bancario di cui alla Convenzione stipulata tra ABI, Ministero del lavoro e sindacati in data 31 marzo 2020, le eventuali richieste, da parte dei lavoratori sospesi, di anticipo del TFR maturato e accantonato entro il limite del 30% del totale individuale, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta.
7. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e alle Ex-festività, nonché i ratei di 13° e 14° mensilità, matureranno in misura piena, come condizione di miglior favore, per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.
8. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.
9. La Società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.
10. Le Parti si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni di lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale anche con eventuale riferimento al personale a tempo determinato laddove ve ne fossero le condizioni di cui al D.L. n.87/2018.




11. Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire la procedura di consultazione e accordo di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, anche ai fini delle disposizioni emanate o che saranno emanate dalle Regioni. Pertanto le Parti dichiarano fin d'ora che la consultazione sul ricorso agli ammortizzatori sociali, in relazione all'emergenza Covid-19, anche in sede regionale, si intende validamente esperita.
12. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti ritengono concluso positivamente e con accordo, l'esame congiunto ex D.L. n. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 17 aprile 2020

FILCAMS CGIL 
FISASCAT CISL 
UILTUCS 


C&A Moda Italia s.r.l.

Allegati c.s.: Allegato nominativo personale dipendente